

Proponente:
Proposta: 2020/156
del 10/06/2020



SCUOLE E NIDI D'INFANZIA
Istituzione del
Comune di Reggio Emilia
REGGIO EMILIA APPROACH



COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA

R.U.I.D. 41

del 12/06/2020

ISTITUZIONE SCUOLE E NIDI D'INFANZIA

Dirigente: RINALDI dott. Nando

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: RIPROGETTAZIONI DEI SERVIZI EDUCATIVI 0-6 ANNI IN GESTIONE A COOPERATIVE SOCIALI, IN SEGUITO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPCM 9 MARZO 2020 (ULTERIORI MISURE PER IL CONTENIMENTO E IL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID_19 SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE) NONCHE' DEL DPCM N. 18 DEL 17 MARZO 2020. APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DEGLI ADDENDUM CONTRATTUALI.

IL DIRETTORE

Premesso che:

1. l'art. 112 del D.Lgs. 267/00 prevede che: "Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali."
2. nello specifico il Comune di Reggio Emilia ha ritenuto, così come previsto all'art. 114 comma 2 del medesimo Decreto, di provvedere alla gestione dei Servizi per la prima infanzia avvalendosi di proprio organismo strumentale dotato di autonomia gestionale approvando all'uopo, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19199/135 del 10.07.1998, la costituzione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia e relativo regolamento;
3. in data 29/09/2003 con deliberazione n. 18997/255 veniva altresì approvato il contratto di servizio tra il Comune di Reggio Emilia e l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia, successivamente modificato, integrato e rinnovato, da ultimo, in data 25/06/2015, con deliberazione del Giunta Comunale n. 116 per il periodo 01.07.2015- 31.12.2020;
4. Il D.lgs. 267/00 art. 114 comma 3 individua quali organi dell'Istituzione il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore;

Rilevato che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia R.U.I.C. 1 del 06.03.2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020 ed il Bilancio pluriennale 2020-2022 nonché i relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale ID n°48 del 31.03.2020 con immediata eseguibilità sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020, il Bilancio pluriennale 2020-2022 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia ed i relativi allegati.

Visti:

- il provvedimento in data 13/05/2020, in atti al PG 2020/0083765, con il quale il Sindaco ha attribuito ai sensi dell'art.50 comma 10 del D.Lgs. 267/2000 e i suoi s.m.i. e dell'art.13, sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, richiamate anche la delibera della G.C. n. 194 del 29/11/2019 *"Indirizzi per la revisione organizzativa dell'Ente, modifiche al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi e avvio delle procedure selettive per la stipula di contratti a tempo determinato di qualifica dirigenziale"*, l'incarico di Direttore dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia al Dottor Nando Rinaldi a partire dal 18 maggio 2020.

Letti:

- Il decreto - legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante " Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19, convertito con modificazioni in Legge n. 13 del 5 marzo 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante " Disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19," pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestioni dell'emergenza epidemiologica da Covid 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale"; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale",
- Il decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in L. il 23.04.2020 n° 27, avente ad oggetto "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il D.P.C.M .del 23 marzo 2020;
- Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
- Il D.P.C.M. del 28 marzo 2020;
- il D.P.C.M. del 2 aprile 2020;
- il D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- D.P.C.M. del 17 maggio 2020;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."

Considerato che:

- in seguito alla proclamazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID_19, della conseguente sospensione dei servizi scolastici proclamata a partire dal 23 Febbraio 2020, il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020, convertito in L. il 23.04.2020 n° 27, ha individuato misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie e lavoratori, disponendo tra l'altro l'estensione di misure di integrazione salariale anche al personale delle cooperative aggiudicatrici dei servizi di gestione di scuole dell'infanzia paritarie, per mezzo dell'attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria o altro ammortizzatore sociale previsto ex lege;
- Tra le misure del Decreto sopra riportato alcune riguardano specificamente i servizi scolastici. In particolare l'art.48 comma 2 (così modificato dall'art 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) prevede che *"Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socioassistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che è ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incompressibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti"*
- il decreto in esame prevede effettivamente la possibilità per le amministrazioni di erogare la corresponsione delle somme già appostate a bilancio per le finalità scolastiche anche in regime di sospensione dell'attività.
- Ai fini dell'erogazione stabilisce due condizioni specifiche:
 - per una prima quota si prevede che possano essere riconosciute quelle prestazioni effettivamente erogate che possono essere realizzate, previo accordo tra l'amministrazione e i gestori (ai sensi del comma 1 del medesimo articolo), attraverso una diversa forma, (ad

esempio a distanza tramite l'impiego della tecnologia). L'erogazione del corrispettivo deve avvenire sempre previa verifica dell'effettivo espletamento dei servizi;

- una seconda quota può essere invece riconosciuta per compensare le prestazioni finalizzate al mantenimento delle strutture: anch'essa, può essere erogata, unicamente previa verifica dell'effettivo mantenimento delle stesse.

- Per tali ragioni è consentito, dall'attuale quadro normativo, continuare l'erogazione di compensi ai soggetti gestori di servizi educativi, per alcune specifiche finalità, cioè l'erogazione di servizi in forma alternativa e il mantenimento delle strutture, e con le modalità e nei limiti di cui sopra, pur in una situazione di sospensione temporanea dell'attività scolastica nelle strutture dedicate in modo ordinario.
- Inoltre, il successivo comma 3 dell'art.48 dello stesso Decreto Legge 18 del 17 Marzo 2020 (così modificato dall'art 109 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) stabilisce una "incompatibilità" tra l'erogazione dei compensi ai soggetti gestori e il trattamento di cassa integrazione dei lavoratori, disponendo esplicitamente la cessazione del trattamento di cassa integrazione in caso di erogazione dei corrispettivi al soggetto gestore. Tale comma recita infatti: *"A seguito dell'attivazione dei servizi di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, degli altri servizi di cui al 132 comma 1 e dei servizi degli educatori per gli alunni disabili, ove attivati gli accordi di cui all'articolo 4-ter, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità"*.
- Allo stato, dunque, il quadro normativo attualmente vigente, ed in particolare, l'art 48 comma 3 prevede che vengano a cessare i trattamenti di cassa integrazione qualora le amministrazioni riconoscano ai soggetti gestori un compenso per le prestazioni effettivamente erogate.

Considerato, inoltre, che:

- all'interno di questo quadro normativo l'Amministrazione comunale ha inteso sottoscrivere un Protocollo di intenti comuni e di indirizzi con le organizzazioni di rappresentanza dei soggetti gestori dei servizi di cui si discute, approvato con deliberazione di Giunta Comunale I.D. n° 68 il 23.04.2020;
- questo protocollo condivide le priorità nell'attuale situazione di emergenza e sottolinea l'importanza che il sistema dei servizi educativi continui ad assumere un ruolo decisivo nella tenuta del sistema città;
- il sistema pubblico integrato, che garantisce ai servizi educativi 0-6 anni livelli di scolarizzazione molto elevati, deve essere in grado di riassumere il ruolo di cura, di costruzione sociale e di supporto al momento della ripresa delle attività;
- è fondamentale che ciascun Ente, pubblico e privato operante nel settore, adatti nel modo migliore i servizi e le prestazioni lavorative per garantire una risposta di elevata qualità e al

tempo stesso rigorosa nell'assicurare il rispetto delle norme precauzionali e di tutela della salute, concentrandosi sulle attività che, nell'attuale momento, rivestono carattere di priorità;

- che il suddetto Protocollo individua all'art. 4 CONTENUTI che *“per quanto attiene ai servizi educativi è da privilegiare la rimodulazione dei servizi in servizi a distanza”*, perseguendo il giusto bilanciamento tra il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all'educazione dei bambini e, dall'altra parte, la necessità di garantire condizioni di tutela della loro salute. nonchè quella delle loro famiglie e del personale educativo.

Valutato pertanto che:

- il disposto normativo e il Protocollo d'intesa sopra richiamato abilitano le parti a *“rivedere temporaneamente e transitoriamente i termini di svolgimento del servizio/prestazione oggetto dei contratti/convenzione”*, alla luce del bene primario del diritto all'educazione ed al ristoro dei soggetti convenzionati, che sono obbligati a conservare i beni patrimoniali a loro affidati anche in caso di mancata erogazione del servizio, dovendone garantire la immediata fruibilità alla ripresa delle attività educative;
- dovrà essere stabilita una modalità di erogazione del servizio, *ratione temporis*, oggetto di accordo specifico *“addendum contrattuale”*, da sottoscrivere contestualmente ai progetti educativi;
- che in ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto convenuto.

Vista la Delibera di Consiglio di Amministrazione R.U.I.C. 4 del 14.05.2020 (allegato 1) con cui si è inteso definire i **criteri generali delle attività oggetto di co-progettazione e di approvazione/validazione dei progetti** educativi, realizzati e da realizzarsi nel corso del permanere dello stato di emergenza, nonché **le modalità di erogazione** della quota parte di **compenso da contratto** sia per la parte di **co-progettazione** che per la quota da riconoscere per compensare le prestazioni finalizzate al **mantenimento delle strutture**.

Atteso che:

tale delibera ha stabilito che mensilmente, sulla base della Scheda di progetto parte integrante della Delibera sopra citata verranno compensate le ore/uomo effettivamente svolte per le attività di co-progettazione (sia a distanza che in presenza) e per la predisposizione dei materiali e degli strumenti per ogni singolo servizio come riportato all'interno dei singoli addendum.

Considerato inoltre che:

- la situazione emergenziale Covid-19 così come ampiamente argomentato in narrativa, nel limitare la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare ha inciso fortemente sulle condizioni di ordinario benessere dei bambini che si legano strettamente ai diritti fondamentali come quelli all'incontro sociale fra pari, al gioco e all'educazione;

- i diversi provvedimenti restrittivi hanno graduato l'entità delle misure all'evolversi dell'andamento epidemiologico;
- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 "Rilancio": *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19."* prevede la cosiddetta fase 2; questa fase apre la possibilità di individuare proposte organizzate di socialità e gioco per i bambini nel maggior grado di sicurezza possibile. Specificatamente Il DPCM del 17 maggio 2020 nell'Allegato 8 al punto 3 prevede con decorrenza giugno 2020 la possibilità di utilizzo di sedi ordinariamente ospitanti servizi educativi per l'infanzia per attività rivolte imbi d'età superiore a 3 anni; lo stesso Allegato specifica che tali *"I progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai soggetti gestori da questi individuati, nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore"*.

Ritenuto che l'Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia debba garantire alle famiglie ed ai bambini frequentanti le scuole d'infanzia comunali e convenzionate la possibilità di un graduale ritorno alla socialità intervenendo: a) **con progetto proprio** che preveda **dal 15 giugno 2020 e così fino al 17 luglio 2020** un parziale rientro nelle sedi delle scuole d'infanzia (3-6 anni) con attività in presenza a piccoli gruppi di natura ludico-ricreativa mai disgiunta dall'aspetto educativo che contraddistingue l'attività dei servizi per l'infanzia reggiani;

b) approvando per **il medesimo periodo progetti similari delle cooperative educative**, già gestori dei servizi per l'infanzia convenzionati, stabilendo contestualmente, per i contratti con termine al 30 giugno 2020, la rideterminazione della scadenza al 17 luglio 2020. Di fatto, sebbene per gli appalti in questione non si sia ricorsi alla sospensione ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016 con la conseguente rideterminazione del periodo di validità contrattuale, l'emergenza Covid-19 ne ha determinato una riduzione significativa solo parzialmente ristorata dall'applicazione dell'art. 48 - DL 18 del 17 Marzo 2020; risulta pertanto opportuno e necessario per rispondere prontamente al bisogno delle famiglie e dei bimbi di graduale ritorno alla normalità considerare rideterminata la scadenza naturale dei contratti in questione al 17 luglio 2020.

Vista pertanto la Delibera di Consiglio di Amministrazione R.U.I.C. 9 del 03.06.2020 (allegato 2) con cui si è inteso definire le modalità di accesso e di frequenza e relativa tariffazione per il **progetto "prove di futuro, esperienze estive di gioco" (periodo 15 giugno - 17 luglio)**

Dato atto che le cooperative educative, che gestiscono i servizi 0-6 anni tramite contratti con l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, hanno inteso presentare co-progettazioni per il periodo marzo-luglio 2020 attenendosi alle linee di indirizzo definite dalla delibera R.U.I.C. 4 del 14.05.2020.

Visti i progetti delle diverse cooperative che si allegano quali parte integrante del presente atto e precisamente:

- a) PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE COOPESELIOS per i nidi Airone, Arca, Linus, Aguas Claras e nido scuola Haiku arrivato in data 19.05.2020 tramite PEC Prot. 2020/0085828;

- b) PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE AMBRA per il nido Prampolini, nidi scuola Rosa Galeotti e La Gabbianella, scuola C. Claudel e nido scuola Sarzi arrivato in data 21.05.2020 tramite PEC Prot. 2020/0087155;
- c) PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE PANTAREI per il nido Maramotti, nidi scuola Choreia e Faber, nido-scuola Sarzi arrivato in data 19.05.2020 tramite PEC Prot. 2020/86187;
- d) PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE COMUNITA' EDUCANTE per il nido scuola Giobi arrivato in data 15.05.2020 tramite PEC Prot. 2020/0084744;
- e) PROGETTO COOPERATIVA SOCIALE ACCENTO per lo Spazio bambini Oasi arrivato in data 20.05.2020 tramite PEC Prot. 2020/86687.

Ritenuto di approvare i progetti sopra elencati perché coerenti con le linee progettuali indicate dal Consiglio di Amministrazione con delibera R.U.I.C. 4 del 14.05.2020

Visti i contratti con le diverse cooperative e l'Istituzione Scuole e Nidi d'infanzia, stipulati tramite atti pubblici amministrativi rogati innanzi all'ufficiale rogante Segretario Generale dell'Ente e precisamente:

- Contratto N° di repertorio 55858 del 12.12.2017 con Cooperativa sociale COOPSELIOS S.C. per i nidi Airone, Arca, Linus, periodo contrattuale 01.09.2017-30.06.2020.
- Contratto N° di repertorio 55944 del 11.03.2020 con Cooperativa sociale COOPSELIOS S.C. per nido Aguas Claras, periodo contrattuale 01.09.2019-30.06.2022;.
- Contratto N° di repertorio 55889 del 09.10.2018 con Cooperativa sociale COOPSELIOS S.C. per nido scuola Haiku', periodo contrattuale 01.09.2018-30.06.2021.
- Aggiudicazione definitiva con determina n° 137 del 28/8/2019 (in attesa di contratto) con Cooperativa Sociale AMBRA S.c.p.a. per nido Prampolini, periodo contrattuale 01.09.2019-30.06.2022;.
- Contratto N° di repertorio 55855 del 10.11.2017 con Cooperativa Sociale AMBRA S.c.p.a. per nido scuola Rosa Galeotti, Nido scuola La Gabbianella e scuola C. Claudel, periodo contrattuale 01.09.2017-30.06.2020;
- Contratto N° di repertorio 55903 del 11.12.2018 con il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Società Cooperativa Sociale Panta Rei e Cooperativa Sociale Ambra S.c.p.a. per nido scuola Sarzi, periodo contrattuale 01.09.2018-30.06.2021.
- Contratto Repertorio n° 55853 del 10.11.2017 con Società Cooperativa Sociale "Panta Rei" per nido Maramotti, periodo contrattuale 01.09.2017-30.06.2020;
- Contratto Repertorio N° 55854 del 10.11.2017 con Società Cooperativa Sociale "Panta Rei" per i nidi scuola Faber e Choreia, periodo contrattuale 01.09.2017-30.06.2020;
- Contratto Repertorio N° 55896 del 31.10.2018 con Consorzio Cooperative Sociali Quarantacinque per lo spazio bambini Oasi, periodo contrattuale 01.09.2018-30.06.2021.
- Contratto Repertorio N° 55857 del 12.12.2017 con Cooperativa Comunità Educante per il nido scuola Giobi, periodo contrattuale 01.09.2017-30.06.2020.

Ritenuto pertanto di dover apportare delle modifiche ai sopra riportati contratti attraverso specifiche prese d'atto degli accordi "**addendum contrattuali**" che si allegano quali parte integrante e

sostanziale del presente atto fino al 17 luglio 2020.che comprendano le modifiche contrattuali relative sia alla parte di co-progettazione della cosiddetta Fase 1 (servizio a distanza) che quella relativa alla parziale ripresa delle attività in presenza dal 15 giugno al 17 luglio 2020. Si attesta che nell'eventualità che suddetta data dovesse subire modifiche, quest'ultime verranno ratificate e contrattualizzate con apposito successivo atto.

Tale durata si considera comunque presuntiva stante l'imprevedibilità dell'andamento epidemiologico COVID 19 che potrebbe determinare nuove differenti disposizioni; pertanto tali accordi proseguiranno fino alla cessazione dello stato di fatto dichiarato da disposizione di legge o da provvedimento delle autorità competenti e saranno disciplinati e ridefiniti in itinere, al fine di rendere le condizioni contrattuali sempre aggiornate rispetto alle indicazioni man mano dovessero evolversi.

Al termine della durata dell'addendum, compatibilmente con eventuali successive disposizioni di cui si prenderà atto nei verbali di coprogettazione, il servizio continuerà nelle modalità previgenti all'emergenza.

Le modalità di accesso e l'importo mensile della retta relativa alla parziale ripresa delle attività in presenza per il progetto **“Prove di futuro, Esperienze estive di gioco” (periodo 15 giugno - 17 luglio)** sono state determinate all'interno della delibera sopra richiamata R.U.I.C. 9 del 03.06.2020.

Visto:

- il D. Lgs. 50/2016 in particolare l'art. 106;
- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in particolare gli Articoli 107 e 192;
- gli Articoli 44 e 59 dello Statuto Comunale;
- l'Art. 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi del Comune;
- l'Art.48 Regolamento comunale per la disciplina dei contratti

DETERMINA

1. di approvare i progetti sopra riportati quale parte integrante e sostanziale del presente atto;.
2. di approvare gli allegati addendum contrattuali quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. che in ogni caso nulla di diverso o di aggiuntivo potrà essere preteso fra le parti rispetto a quanto convenuto negli allegati addendum, ad eccezione di modifiche non sostanziali;
4. che il pagamento della quota percentuale del corrispettivo mensile da contratto relativo alla co-progettazione (sia a distanza che in presenza) sarà liquidato a seguito della presentazione della scheda di progetto mensile riportante le ore/uomo effettivamente svolte (sia a distanza che in presenza);.
5. che la percentuale dei costi fissi sul corrispettivo mensile è determinata nei singoli addendum, sia per il periodo in cui la co-progettazione è a distanza (come definito dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione R.U.I.C. 4 del 14.05.2020), che per il

- periodo in cui si prevede il rientro - anche se in forma parziale e modificata - dell'utenza nelle strutture oggetto dei contratti;
6. che è riconosciuto alle cooperative il rimborso del costo sostenuto per gli insegnanti di sostegno dove convenuto tra le parti;
 7. che la scadenza contrattuale relativa a:
 - Contratto N° di repertorio 55858 del 12.12.2017 con Cooperativa sociale COOPSELIOS S.C. per i nidi Airone, Arca, Linus
 - Contratto N° di repertorio 55855 del 10.11.2017 con Cooperativa Sociale AMBRA S.c.p.a. per nido scuola Rosa Galeotti, Nido scuola La Gabbianella e scuola C. Claudel;
 - Contratto Repertorio N° 55854 del 10.11.2017 con Società Cooperativa Sociale "Panta Rei" per i nidi scuola Faber e Choreia;
 - Contratto Repertorio N° 55857 del 12.12.2017 con Cooperativa Comunità Educante per il nido scuola Giobi.
- viene rideterminata al 17 luglio 2020, per le motivazioni ampiamente illustrate in premessa;
7. che per la tariffazione, conguaglio e le modalità di accesso al progetto "Prove di futuro, Esperienze estive di gioco" (periodo 15 giugno - 17 luglio) occorre fare riferimento alla Delibera di Consiglio di Amministrazione R.U.I.C. 9 del 03.06.2020 (allegata al presente atto);
 8. di dare atto che gli impegni di spesa relativi al presente provvedimento sono ricompresi negli stanziamenti del bilancio preventivo 2020- 2023 dell'Istituzione scuole e nidi d'infanzia, nei capitoli corrispondenti ai servizi erogati secondo le modalità precedenti alla sospensione dei servizi educativi;
 9. di trasmettere il presente atto, completo degli allegati sopra richiamati, al Servizio Appalti e Contratti per i seguiti di competenza inerenti il perfezionamento delle modifiche contrattuali.

Visto di Regolarità Contabile

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulla determinazione dirigenziale.

Reggio nell'Emilia, 10/06/2020

Il Responsabile del Servizio